



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 8 febbraio 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Vercelli
Via G. Ferraris, 58
13100 Vercelli**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 14/2021 Incompatibilità-Dipendente amministrativo di università statale.

Con il quesito formulato il 28 gennaio l'Ordine chiede di sapere se possa mantenere l'iscrizione nell'Albo un soggetto che, assunto come dipendente amministrativo a tempo pieno in un'Università statale, abbia provveduto a chiudere la propria Partita IVA.

Sulla questione sollevata si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale.

In tema di incompatibilità l'ordinamento professionale (art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 139/2005 - di seguito OP) vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Si deve pertanto verificare quale sia il regime delle incompatibilità previsto per il personale amministrativo di un'università statale dalla normativa di riferimento, vale a dire quella che disciplina il pubblico impiego nonché le eventuali ulteriori disposizioni del regolamento dell'Ateneo e del CCNL del comparto istruzione e ricerca.

In particolare il regime delle incompatibilità per il personale non docente è individuato dall'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (provvedimento che reca la disciplina del pubblico impiego): tale articolo, richiamando quanto disposto dall'art. 60 segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, vieta ai dipendenti pubblici di esercitare il commercio, l'industria, ovvero una professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro¹. Si consente, tuttavia, ai pubblici dipendenti in regime di part-time (non superiore al 50% del tempo pieno) di esercitare la libera professione²; in questi casi, peraltro, la pubblica amministrazione interessata ha, comunque, l'onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l'esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità (ad esempio in ragione dell'esistenza di un conflitto di interessi). Sono, invece, vietati, a prescindere dal

¹ Tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

² Vd. art. 1, co. 56 e 56-bis, della L. n. 662/1996.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

regime dell'orario di lavoro (full-time o part-time), quegli incarichi che generano comunque interferenza con i compiti istituzionali o compromissione dell'attività di servizio del dipendente³.

Ai sensi del citato art. 53, pertanto, l'iscritto che svolga lavoro dipendente (come personale amministrativo) in regime full-time presso un ente universitario statale versa in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento della professione⁴.

Ciò detto, con riferimento alla fattispecie segnalata, si evidenzia che seppur e' possibile rimanere iscritti nell'Albo senza esercitare la professione⁵, ciò non e' consentito nel caso in cui si versi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 OP. Questa, infatti, e' generata da un conflitto di interessi che non e' in alcun modo sanabile con la chiusura della partita Iva da parte dell'iscritto poiché, per espressa previsione di legge, l'incompatibilità comporta l'impossibilità di svolgere contestualmente alla professione l'attività indicata come incompatibile. Di talché lo svolgimento di quest'ultima determina il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione: ai sensi dell'art. 34, co. 8, del D.Lgs. n. 139/2005, infatti, coloro che versano in una situazione di incompatibilità, non potendo rimanere iscritti in una delle sezioni ordinarie dell'Albo, possono richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale⁶.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



³Vd. l'art. 1, co. 58-bis, L n. 662/1996.

⁴ Si precisa che i dipendenti pubblici (e dunque anche il personale amministrativo) possono comunque:

- svolgere, senza previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, le attività elencate all'art. 53, co. 6, del D.Lgs. n. 161/2005,
- chiedere di essere autorizzati dall'amministrazione di provenienza allo svolgimento degli incarichi retribuiti indicati dai co. 7-13 dell'art. 53 (sempre che siano occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi anche potenziali con l'amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d'ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento). In particolare si segnala che può, ad esempio, essere autorizzato l'incarico conferito da altra Pubblica amministrazione avente ad oggetto consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, etc.

⁵ Ad esempio perché l'iscritto svolge altra attività lavorativa compatibile con l'esercizio della professione oppure nel caso in cui l'iscritto non svolga alcuna attività.

⁶ Vd. Art. 34, co.8, D.lgs. n. 139/2005:

"Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6. "